

CORTE DI CASSAZIONE  
Ordinanza 24 novembre 2017, n. 28069

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2017 dal Consigliere Emilio Iannello.

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tommaso Basile, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Rilevato che S.P. ricorre con tre mezzi nei confronti dell'Agenzia delle entrate e di Equitalia Gerit S.p.A. (che resistono con controricorsi) avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio – pronunciando in controversia relativa all'impugnazione del silenzio rifiuto formatosi su istanze di autotutela e di sgravio presentate in relazione a tributi portati da cartelle esattoriali di cui il predetto assumeva l'omessa notifica o la prescrizione – ha rigettato l'appello del contribuente, ritenendo corretta la decisione di primo grado che aveva giudicato inammissibili i ricorsi in ragione della definitività delle cartelle esattoriali derivante dalla loro mancata tempestiva impugnazione;

che il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; considerato che, con il primo motivo di ricorso, il contribuente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 2697 e 2969 cod. civ., 1 d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, nonché vizio di motivazione, per avere la C.T.R.:

a) omesso di pronunciare sul motivo di gravame con il quale si iterava l'eccezione di decadenza della pretesa erariale per omessa notifica delle cartelle esattoriali e si censurava la decisione di primo grado per aver rigettato i ricorsi in mancanza di prova dell'avvenuta notifica delle cartelle;

b) adottato comunque – a ritenere l'esistenza di una pronuncia sul punto mediante rinvio per relationem alla sentenza di primo grado – una motivazione insufficiente, risultando anche quella insufficientemente motivata e inoltre contraddittoria posto che la questione controversa non era se le cartelle fossero state tempestivamente impuginate ma se le stesse fossero state notificate al contribuente nei termini di legge;

c) violato i canoni legali in punto di onere probatorio oltre che le norme che dettano i termini della notificazione delle cartelle, per aver omesso di considerare che spettava agli enti convenuti dare prova della tempestiva notifica delle stesse;

che con il secondo motivo il ricorrente svolge analoghe censure, ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., con riferimento al tema costituito dalla prescrizione dei crediti portati da alcune delle cartelle in questione (eccepita per essere state le stesse notificate oltre dieci anni prima della data di presentazione dell'istanza di sgravio), tema che egli assume non preso in esame dai giudici d'appello ovvero implicitamente rigettato sulla base di motivazione insufficiente e contraddittoria e, comunque, in violazione dei canoni di riparto dell'onere probatorio;

che con il terzo motivo il ricorrente deduce infine violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e 23 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché vizio di omessa pronuncia, in relazione all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. affermato in motivazione l'infondatezza della domanda – accolta in primo grado – di rimborso delle



somme versate in adesione al condono fiscale ex lege 30 dicembre 1991, n. 413, senza pronunciarsi in alcun modo sulla eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale in quanto sul punto tardivamente proposto dall'Agenzia delle entrate e comunque omettendo di rilevarne la tardività;

ritenuto che è infondato il primo motivo di ricorso – il quale, giova ripetere, investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti dal contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi su istanze di sgravio o annullamento in autotutela di crediti portati da cartelle esattoriali: istanze a loro volta motivate dall'assunto della mancata tempestiva notifica delle cartelle medesime;

che tale decisione deve ritenersi conforme a diritto, sebbene per considerazioni diverse e preliminari rispetto a quelle poste a base della sentenza, la quale va pertanto soltanto corretta in motivazione ai sensi dell'art. 384, comma quarto, cod. proc. civ.;

che si rivela, invero, prioritario e assorbente il rilievo – anch'esso conducente alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi introduttivi per difetto dell'atto impugnabile, quale presupposto processuale – della non impugnabilità dei provvedimenti, espliciti o impliciti, assunti su istanze di autotutela rivolte all'amministrazione finanziaria: rilievo questo che non può considerarsi precluso nella specie atteso il (non incompatibile) tenore del dispositivo adottato nelle decisioni di merito e operabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. 05/07/2017, n. 16520; Cass. 11/11/2016, n. 22997; Cass. 30/11/2012, n. 21356);

che occorre al riguardo invero ribadire il principio affermato da Cass., Sez. U, 16/02/2009, n. 3698, secondo il quale «in tema di contenzioso tributario, l'atto con il quale l'Amministrazione manifesti il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nella previsione di cui all' art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e non è quindi impugnabile, sia per la discrezionalità da cui l'attività di autotutela è connotata in questo caso, sia perché, altrimenti, si darebbe ingresso ad una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo» (v. anche da ultimo Cass. 06/07/2016, n. 13757; Cass. 15/04/2016, n. 7511);

che identico rilievo deve condurre al rigetto anche del secondo motivo di ricorso, anch'esso investendo la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la declaratoria di inammissibilità di altro ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi su istanza di sgravio o annullamento in autotutela di crediti portati da cartelle esattoriali: istanze a loro volta motivate dall'assunto della maturata prescrizione del credito;

che va invece dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di interesse, postulando esso una inesistente statuizione di riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui essa aveva parzialmente accolto la domanda del ricorrente tesa al rimborso di somme versate in adesione al condono ex lege 30 dicembre 1991, n. 413;

che tale statuizione, invero, non è ricavabile dal dispositivo della sentenza, il quale si limita a rigettare l'appello del contribuente, senza pronunciare in alcun modo sull'appello incidentale dell'amministrazione che quella riforma aveva richiesto;

che nessun rilievo al riguardo può invece assegnarsi alle considerazioni svolte in motivazione che, benché chiaramente svolte nel segno della ritenuta fondatezza dell'appello sul punto proposto dall'Ufficio, non trovano poi però alcun riscontro nella parte dispositiva della sentenza, non essendo pertanto consentito ricostruire il contenuto performativo della decisione d'appello sulla sola base delle prime;



che deve pertanto pervenirsi al rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore delle controparti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna di esse, in Euro 2.800 per compensi, oltre, per l'Agenzia delle entrate, alle spese prenotate a debito e, per Equitalia Gerit S.p.A., alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

